



Fabio Cosenza
Notaio

Repertorio n. 13236 Raccolta n. 10409

ATTO COSTITUTIVO DI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA
START UP INNOVATIVA

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventidue, il giorno venerdì undici del mese di marzo (11/03/2022), presso il mio ufficio secondario in Castel Maggiore (Bo) alla via Quasimodo n. 7, innanzi a me dott. Fabio Cosenza, Notaio in Sasso Marconi, iscritto nel ruolo del Collegio notarile del Distretto di Bologna, sono comparsi:

- **MARCONI LORENZO**, nato a Rimini il giorno 6 giugno 1970, residente in Rimini al viale Principe Amedeo n. 54, codice fiscale MRC LNZ 70H06 H294T;

- **MENGOLI DARIO**, nato a Bologna il giorno 19 ottobre 1983, residente in Bologna alla via Martiri di Monte Sole n. 14, codice fiscale MNG DRA 83R19 A944N;

- **SALA ANDREA**, nato a Bologna il giorno 28 dicembre 1970, residente in Bologna alla via Pasubio n. 80/3, codice fiscale SLA NDR 70T28 A944R;

- **FINI RICCARDO**, nato a Bologna il giorno 22 dicembre 1978, residente in San Lazzaro di Savena (Bo) alla via Bellaria n. 25, codice fiscale FNI RCR 78T22 A944I;

- **ABBATECOLA JESSICA**, nata a Bologna il giorno 12 febbraio 1991 e domiciliata ove infra per la carica, codice fiscale BBT JSC 91B52 A944A, la quale interviene al presente atto in proprio e in qualità di Amministratore Unico e legale rappresentante di:

* **"BEHOLD S.R.L."**, a socio unico, con sede legale in Bologna alla via Zamboni n. 33, codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Bologna 03993541204, numero REA BO-561422, capitale sociale pari ad euro 10.000,00 (diecimila virgola zero zero) interamente sottoscritto e versato, società di diritto italiano, autorizzata e legittimata in forza dei poteri di legge e del vigente statuto sociale.

Detti comparenti, cittadini italiani della cui identità personale, qualifica e poteri io Notaio sono certo,

COSTITUISCONO

una **società a responsabilità limitata** denominata:

"FIELDROBOTICS SRL"

retta e disciplinata, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2463 Codice Civile, dai seguenti patti, richiamato altresì l'art. 25 del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179 come convertito in legge 17 dicembre 2012, n. 221.

Art. I

Soci della società sono:

- **MARCONI LORENZO**, nato a Rimini il giorno 6 giugno 1970, residente in Rimini al viale Principe Amedeo n. 54, codice fiscale MRC LNZ 70H06 H294T;

- **MENGOLI DARIO**, nato a Bologna il giorno 19 ottobre 1983,

Notaio Fabio Cosenza

Via G. Garibaldi n. 10/2, Sasso Marconi (Bo) - Via Quasimodo n. 7, Castel Maggiore (Bo)
email: fcosenza@notariato.it - tel. 051 6752318 / 703791 - fax 051 7160343

residente in Bologna alla via Martiri di Monte Sole n. 14, codice fiscale MNG DRA 83R19 A944N;

- **SALA ANDREA**, nato a Bologna il giorno 28 dicembre 1970, residente in Bologna alla via Pasubio n. 80/3, codice fiscale SLA NDR 70T28 A944R;

- **FINI RICCARDO**, nato a Bologna il giorno 22 dicembre 1978, residente in San Lazzaro di Savena (Bo) alla via Bellaria n. 25, codice fiscale FNI RCR 78T22 A944I;

- "**BEHOLD S.R.L.**", a socio unico, con sede legale in Bologna alla via Zamboni n. 33, codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Bologna 03993541204, numero REA BO-561422, capitale sociale pari ad euro 10.000,00 (diecimila virgola zero zero) interamente sottoscritto e versato, società di diritto italiano.

Art. II

La società ha **sede** nel Comune di **Bologna (Bo)**, all'indirizzo risultante presso il competente Registro delle Imprese e che fin d'ora viene indicato, ai soli ed esclusivi sensi e per gli effetti di cui all'art. 111-ter disp. att. Codice Civile, alla via Aretusi n. 8/A.

Art. III

La società ha per **oggetto** prevalente la ricerca, lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti e servizi innovativi ad alto valore tecnologico in Italia e all'estero, anche attraverso l'utilizzo di brevetti.

Nello specifico, le attività svolte a titolo esemplificativo e non esaustivo sono le seguenti:

- progettazione e realizzazione di sistemi robotici automatici o semi-automatici, quali droni e rover terrestri, dotati di intelligenza artificiale per lo svolgimento di attività lavorative o di monitoraggio in campo agricolo, terrestre, aereo, marittimo, e search and rescue;

- sviluppo e gestione di una piattaforma robotica ed informatica per la raccolta ed elaborazione automatica o semi-automatica di dati digitali ed immagini in ambito agricolo, terrestre, aereo, marittimo, e search and rescue;

- progettazione e sviluppo di utensili e implement per eseguire lavorazioni mediante sistemi robotici automatici o semi-automatici in ambito agricolo e search and rescue;

- consulenza ad aziende relativa alla realizzazione ed implementazione di sistemi di intelligenza artificiale e robotici.

Ai fini del raggiungimento dello scopo sociale la società potrà inoltre collaborare in qualsiasi forma con altre imprese e/o enti pubblici e/o privati sia per attività che per lo scambio di servizi.

Inoltre, sempre ai fini del raggiungimento dello scopo sociale, e comunque in via non prevalente, la società potrà:

1) a scopo di stabile investimento e non nei confronti del pubblico, assumere interessenze, quote, partecipazioni anche

Notaio Fabio Cosenza

Via G. Garibaldi n. 10/2, Sasso Marconi (Bo) - Via Quasimodo n. 7, Castel Maggiore (Bo)
email: fcosenza@notariato.it - tel. 051 6752318 / 703791 - fax 051 7160343

azionarie in altre società, imprese ed enti, aventi scopo od oggetto analogo, affine o comunque connesso al proprio, sia direttamente che indirettamente;

2) compiere qualsiasi operazione immobiliare, industriale, commerciale, finanziaria e mobiliare, ritenuta necessaria od opportuna per il conseguimento dell'oggetto sociale, compreso il rilascio di fidejussioni o altre garanzie sia reali che personali a favore di Banche ed a favore di altri soggetti erogatori di finanziamenti a favore della Società, ma non nei confronti del pubblico.

Sono escluse le attività di cui alla legge n. 197/1991 e di cui ai Decreti Legislativi n. 385/1993 e n. 58/1998, nonché l'attività di intermediazione di cui alla legge n. 39/1989, nonché le attività professionali riservate, che saranno svolte in proprio da professionisti abilitati.

Art. IV

Il **capitale sociale** è determinato in misura pari ad **euro 10.000,00** (diecimila virgola zero zero), sottoscritto e liberato come illustrato al successivo art. V.

Art. V

Il capitale sociale viene **sottoscritto** integralmente dai soci come segue:

- **MARCONI LORENZO** sottoscrive la quota di nominali **euro 2.800,00** pari al **28%** del capitale sociale;
- **MENGOLI DARIO** sottoscrive la quota di nominali **euro 2.800,00** pari al **28%** del capitale sociale;
- **SALA ANDREA** sottoscrive la quota di nominali **euro 2.800,00** pari al **28%** del capitale sociale;
- **FINI RICCARDO** sottoscrive la quota di nominali **euro 900,00** pari al **9%** del capitale sociale;
- **"BEHOLD S.R.L."** sottoscrive la quota di nominali **euro 700,00** pari al **7%** del capitale sociale.

Il capitale così determinato viene **versato**, secondo le rispettive quote di sottoscrizione, tramite conferimento in denaro dai soci, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2464 del Codice Civile, nelle seguenti misure:

- MARCONI LORENZO ha versato nominali euro 700,00 - pari al 25% della propria quota - a mezzo assegno circolare non trasferibile n. 1300506461-07 emesso da CREDIT AGRICOLE in data 10/03/2022;
- MENGOLI DARIO ha versato nominali euro 700,00 - pari al 25% della propria quota - a mezzo assegno circolare non trasferibile n. 8700557969-12 emesso da ALLIANZ BANK in data 07/03/2022;
- SALA ANDREA ha versato nominali euro 700,00 - pari al 25% della propria quota - a mezzo assegno circolare non trasferibile n. 4084719493-10 emesso da ICCREA BANCA in data 10/03/2022;
- FINI RICCARDO ha versato nominali euro 225,00 - pari al 25% della propria quota - a mezzo contanti;

Notaio Fabio Cosenza

Via G. Garibaldi n. 10/2, Sasso Marconi (Bo) - Via Quasimodo n. 7, Castel Maggiore (Bo)
email: fcosenza@notariato.it - tel. 051 6752318 / 703791 - fax 051 7160343

- BEHOLD S.R.L. ha versato nominali euro 700,00 - pari al 100% della propria quota - a mezzo contanti.

SALA ANDREA, quale designato e infra nominato Presidente del Consiglio di Amministrazione, rilascia ampia e liberatoria quietanza.

Si precisa che il capitale è pertanto sottoscritto integralmente per euro 10.000,00 e versato per euro 3.025,00.

Art. VI

I soci danno atto che le **quote** di partecipazione al capitale sociale sono convenute e determinate in misura proporzionale ai conferimenti.

Art. VII

Le norme relative al **funzionamento** della società sono contenute nei presenti patti e nelle ulteriori clausole che risultano dallo **statuto sociale** composto da numero diciannove articoli, il quale - previa lettura - si allega al presente atto sotto la lettera "**A**" e costituisce parte integrante del presente atto costitutivo.

La società ha **durata** fino al **31** (trentuno) **dicembre 2050** (duemilacinquanta).

Gli **esercizi sociali** terminano al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno ed il primo esercizio sociale terminerà il 31 (trentuno) dicembre 2022 (duemilaventidue).

Art. VIII

L'amministrazione della società viene affidata, secondo i limiti di cui allo statuto in calce, ad un Consiglio di Amministrazione costituito da:

- SALA ANDREA, Presidente;
- MENGOLI DARIO, Consigliere;
- ABBATECOLA JESSICA, Consigliere;

i quali, presenti, accettano la carica, dichiarando non esservi motivi o cause di incompatibilità o ineleggibilità.

L'organo amministrativo qui nominato rimarrà in carica fino a revoca o dimissioni.

Art. IX

L'importo globale, almeno approssimativo, delle **spese** per la presente costituzione, e poste a carico della società qui costituita, ammonta a complessivi euro 1.500,00.

Si invocano le agevolazioni fiscali di cui al decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, come confermate dalla risoluzione n. 16 dell'Agenzia delle Entrate datata 11 giugno 2014.

Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto costitutivo e statuto, da persona di mia fiducia sotto la mia direzione scritto a mezzo elaboratore elettronico, da me rivisitato e completato in parte con lo stesso mezzo ed in parte a mano, su fogli tre per pagine otto e fin qui della nona e di cui ho dato lettura ai comparenti i quali, approvandolo e trovandolo conforme alla loro comune volontà, con me Notaio

Notaio Fabio Cosenza

Via G. Garibaldi n. 10/2, Sasso Marconi (Bo) - Via Quasimodo n. 7, Castel Maggiore (Bo)
email: fcosenza@notariato.it - tel. 051 6752318 / 703791 - fax 051 7160343

lo sottoscrivono unitamente a quanto allegato, alle ore 16:00

F.TO ANDREA SALA

F.TO RICCARDO FINI

F.TO DARIO MENGOLI

F.TO LORENZO MARCONI

F.TO JESSICA ABBATECOLA

F.TO FABIO COSENZA NOTAIO

"STATUTO"

Art. 1) DENOMINAZIONE

E' costituita una Società a Responsabilità Limitata con la denominazione "FieldRobotics srl".

Art. 2) SEDE - DOMICILIO DEI SOCI

La Società ha sede in Bologna.

L'Organo Amministrativo ha facoltà di trasferire la Sede all'interno dello stesso Comune, istituire o sopprimere unità locali operative, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo, succursali, agenzie, filiali, uffici senza stabile Rappresentanza in Italia e all'estero.

Spetta invece ai Soci deliberare la istituzione, il trasferimento e la soppressione di sedi secondarie o il trasferimento della Sede in un Comune diverso da quello sopra indicato.

Queste ultime delibere, in quanto modifiche statutarie, rientrano nella competenza dell'Assemblea dei Soci.

Il Domicilio dei Soci, dei componenti dell'Organo Amministrativo e di Controllo, quest'ultimo, se nominato, sia anagrafico che elettronico, telefonico, per quel che riguarda i loro rapporti con la Società, è quello che risulta comunicato per iscritto alla Società ovvero risultante dal Registro delle Imprese.

Art. 3) OGGETTO

La Società ha per oggetto prevalente la ricerca, lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti e servizi innovativi ad alto valore tecnologico in Italia e all'estero, anche attraverso l'utilizzo di brevetti.

Nello specifico, le attività svolte a titolo esemplificativo e non esaustivo sono le seguenti:

- progettazione e realizzazione di sistemi robotici automatici o semi-automatici, quali droni e rover terrestri, dotati di intelligenza artificiale per lo svolgimento di attività lavorative o di monitoraggio in campo agricolo, terrestre, aereo, marittimo, e search and rescue;
- sviluppo e gestione di una piattaforma robotica ed informatica per la raccolta ed elaborazione automatica o semi-automatica di dati digitali ed immagini in ambito agricolo, terrestre, aereo, marittimo, e search and rescue;
- progettazione e sviluppo di utensili e implement per eseguire lavorazioni mediante sistemi robotici automatici o semi-automatici in ambito agricolo e search and rescue;
- consulenza ad aziende relativa alla realizzazione ed implementazione di sistemi di intelligenza artificiale e robotici.

Ai fini del raggiungimento dello scopo sociale la Società potrà inoltre collaborare in qualsiasi forma con altre imprese e/o enti pubblici e/o privati sia per attività che per lo scambio di servizi.

Inoltre, sempre ai fini del raggiungimento dello scopo sociale, e comunque in via non prevalente, la Società potrà:

- 1) a scopo di stabile investimento e non nei confronti del pubblico, assumere interessenze, quote, partecipazioni anche azionarie in altre società, imprese ed enti aventi scopo od oggetto analogo, affine o comunque connesso al proprio, sia direttamente che indirettamente;
- 2) compiere qualsiasi operazione immobiliare, industriale, commerciale, finanziaria e mobiliare, ritenuta necessaria od opportuna per il

Firma di Anokale

Dns Mery
Romano. Raimo

Ankara Sede
Riccoletti

conseguimento dell'oggetto sociale, compreso il rilascio di fideiussioni o altre garanzie sia reali che personali a favore di Banche ed a favore di altri soggetti erogatori di finanziamenti a favore della Società, ma non nei confronti del pubblico.

Sono escluse le attività di cui alla legge n. 197/1991 e di cui ai decreti legislativi n. 385/1993 e n. 58/1998, nonché l'attività di intermediazione di cui alla legge n. 39/1989, nonché le attività professionali riservate, che saranno svolte in proprio da professionisti abilitati.

Art. 4) DURATA

La Società ha durata fino al 31 dicembre 2050 salvo proroga da deliberarsi con le modalità di legge.

Art. 5) CAPITALE SOCIALE E PARTECIPAZIONI - FINANZIAMENTI - STRUMENTI FINANZIARI

Il Capitale Sociale è di Euro 10.000,00 (diecimila virgola zero zero).

In sede di costituzione della Società, ad uno o più soci può spettare l'assegnazione di un numero di quote anche non proporzionale al conferimento.

Il Capitale Sociale potrà essere aumentato anche mediante conferimenti di beni in natura e di crediti, o di qualsiasi altro elemento dell'attivo suscettibile di valutazione economica.

In caso di successivi aumenti di capitale, le nuove quote devono essere offerte in sottoscrizione, a parità di condizioni, ai Soci in ragione delle quote rispettivamente possedute.

L'eventuale inoptato potrà essere sottoscritto dai preesistenti Soci, sempre in proporzione alle rispettive quote di partecipazione al capitale, ovvero da terzi.

In caso di riduzione del capitale per perdite, a tutti i Soci compete il diritto di sottoscrizione per effettuare i necessari conferimenti al fine del ripianamento perdite e ricostituzione del Capitale Sociale, in osservanza di quanto disposto dall'art. 2482 quater C.C.; tuttavia se un Socio non esercita il diritto di sottoscrizione, l'aumento di capitale per il ripianamento di perdite e ricostituzione del Capitale Sociale, potrà essere sottoscritto dagli altri Soci ovvero da terzi.

Ad eccezione dell'ipotesi di cui all'art. 2482-ter del Codice civile, è attribuita ai soci la facoltà di prevedere espressamente nella delibera di aumento di capitale che lo stesso possa essere attuato anche mediante offerta di quote di nuova emissione a terzi; in tal caso spetta ai soci che non hanno consentito alla decisione il diritto di recesso ai sensi di legge.

Ogni quota è indivisibile, e in caso di comproprietà, i diritti dei comproprietari devono essere esercitati da un rappresentante comune. Qualora questi non sia stato nominato le comunicazioni fatte dalla Società ad uno solo dei comproprietari, sono efficaci nei confronti dei terzi.

I Soci potranno effettuare Finanziamenti alla Società, fruttiferi o infruttiferi, ovvero versamenti in conto capitale, in conformità alle norme vigenti in materia.

La Società può emettere titoli di debito al portatore o nominativi.

L'emissione dei titoli di debito è deliberata dall'Assemblea dei Soci con le maggioranze previste per la modifica del presente atto costitutivo.

La Società può emettere titoli di debito per una somma complessivamente non eccedente il capitale Sociale, la riserva legale, e le riserve disponibili

risultanti dall'ultimo Bilancio approvato.

I titoli di debito emessi ai sensi del presente articolo possono essere sottoscritti solo da investitori professionali soggetti a vigilanza prudenziale a norma delle leggi speciali e in caso di successiva circolazione, chi li trasferisce risponde della solvenza della Società nei confronti degli acquirenti che non siano investitori professionali o Soci della Società.

La delibera Assembleare di decisione di emissione dei titoli di debito deve prevedere le condizioni del prestito e le modalità del rimborso, può altresì prevedere che previo consenso della maggioranza dei possessori dei titoli la Società possa modificare tali condizioni e modalità, e deve essere iscritta presso il Registro delle Imprese a cura degli Amministratori.

In ogni caso la delibera di emissione di titoli di debito dovrà indicare: (i) il valore nominale di ciascun titolo; (ii) il rendimento dei titoli ovvero il rimedio per la determinazione; (iii) le modalità di rimborso e di pagamento degli interessi; (iv) se il diritto al rimborso sia subordinato al previo soddisfacimento di altri creditori della Società.

Ove la Società sia ammessa ai benefici ed incentivi di cui all'art. 25 e seguenti D.L. 18 ottobre 2012 n. 179, convertito con modificazioni nella legge 221 del 17 dicembre 2012 e nei limiti temporali indicati dalla normativa vigente:

- in attuazione dei piani di incentivazione, potrà assegnare quote di partecipazione a dipendenti, collaboratori o componenti dell'Organo Amministrativo, prestatori di opera e servizi anche professionali e potrà compiere operazioni sulle proprie Partecipazioni in deroga all'articolo 2474 C.C.;
- ai sensi dell'articolo 26 comma 7 del D.L. 179/2012 convertito con Legge 221/2012, a seguito dell'apporto da parte dei Soci o da parte di terzi, anche di opere o servizi, potrà emettere Strumenti Finanziari forniti di diritti patrimoniali o anche di diritti amministrativi, escluso il voto nelle Decisioni dei Soci ai sensi degli articoli 2479 e 2479-bis del codice civile;
- può creare categorie di quote fornite di diritti diversi e, nei limiti imposti dalla legge, può liberamente determinare il contenuto delle varie categorie anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 2468 C.C.

Gli Strumenti Finanziari suindicati potranno essere assegnati agli Amministratori, ai dipendenti o ai collaboratori continuativi.

Art. 6) TRASFERIMENTO PARTECIPAZIONI

Le quote sono trasferibili sia per atto tra vivi che per causa di morte.

In caso di trasferimento delle partecipazioni sociali o di parte di esse per atto tra vivi a titolo oneroso (ovvero anche gratuito) è riservato a favore degli altri soci il diritto di prelazione.

A tal fine il socio che intende trasferire la propria partecipazione deve darne comunicazione a tutti gli altri soci mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o mediante posta elettronica certificata indicando il nominativo dell'acquirente, il corrispettivo e tutte le altre condizioni dell'alienazione. La comunicazione vale come proposta contrattuale nei confronti dei soci, che possono determinare la conclusione del contratto comunicando al proponente la loro accettazione entro trenta giorni dalla ricezione della proposta.

In caso di esercizio del diritto di prelazione da parte di più soci questi si

Franco Anstecchi

Dario Mignoli
Corrado Ranni

Andrea Sola
Riccardo Fini

dividono la quota offerta in vendita in modo che tra essi rimanga inalterato il rapporto di partecipazione al capitale sociale.

In caso di trasferimento a titolo gratuito o per un corrispettivo diverso dal denaro, il prezzo della cessione, in caso di disaccordo, viene determinato da un esperto nominato dal Presidente del Tribunale del luogo dove ha sede la Società su istanza della parte più diligente, con le modalità previste dal presente statuto per la determinazione del valore della partecipazione del socio recedente.

La rinuncia al diritto di prelazione, espressa o presunta nel caso di mancata risposta nel termine di trenta giorni dalla ricezione della comunicazione, consente al socio di cedere liberamente la sua quota esclusivamente al soggetto e alle condizioni indicate nella comunicazione. Il trasferimento deve comunque avvenire entro i sessanta giorni successivi alla rinuncia al diritto di prelazione.

È escluso il diritto di prelazione nel caso di trasferimenti fra fiduciante e società fiduciaria e viceversa; è invece soggetta al diritto di prelazione la sostituzione del fiduciante senza sostituzione della società fiduciaria. Quando l'intera partecipazione appartiene ad un solo socio o muta la persona dell'unico socio, gli amministratori devono effettuare gli adempimenti previsti ai sensi dell'articolo 2470 C.C..

Quando si costituisce o ricostituisce la pluralità dei soci, gli amministratori devono depositare la relativa dichiarazione per l'iscrizione nel registro delle imprese. L'unico socio o colui che cessa di essere tale può provvedere alla pubblicità prevista nei commi precedenti. Le dichiarazioni degli amministratori devono essere depositate a Registro Imprese, entro trenta giorni dall'avvenuta variazione della compagine sociale.

Il trasferimento di quote di partecipazione al capitale sociale per atto tra vivi è subordinato al gradimento espresso dai soci rappresentanti la maggioranza assoluta del capitale sociale, escludendo dal computo il socio la cui quota sia oggetto di trasferimento. Il diniego del Gradimento dovrà essere specificamente motivato, fermo restando che tale diniego potrà essere espresso esclusivamente qualora il soggetto Trasferitario: sia un soggetto giuridico pubblico o privato, che versi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo e abbia commesso gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità.

Non sono sottoposti al giudizio di gradimento i trasferimenti che avvengano tra fiduciante e società fiduciaria e viceversa. Il socio che intende effettuare il trasferimento deve comunicare la propria intenzione ai componenti dell'organo amministrativo, evidenziando gli estremi di quanto è oggetto di alienazione, il prezzo richiesto, le condizioni di pagamento, le esatte generalità del terzo potenziale acquirente e il termine di stipula dell'atto traslativo.

Entro il termine di 15 giorni dalla data di ricevimento della predetta comunicazione l'organo amministrativo comunica al socio alienante e al terzo potenziale acquirente la decisione adottata in merito al gradimento evidenziando, in caso di diniego, le ragioni dello stesso. In mancanza di risposta entro il termine sopra indicato, il gradimento si intende concesso.

Se il gradimento viene negato, al socio alienante compete il diritto di recesso, da esercitarsi ai sensi dell'art. 2473 del codice civile.

Qualora uno o più soci decidano di vendere a terzi estranei alla compagine

sociale in unica soluzione, ovvero in più soluzioni riconducibili al medesimo titolare o ai medesimi titolari, la partecipazione sociale superiore al 50 per cento del capitale sociale, è attribuito agli altri soci, titolari almeno del 5 per cento del capitale stesso, il diritto di vendere allo stesso terzo acquirente, ed alle medesime condizioni stabilite per l'acquisto dell'altra porzione, le proprie partecipazioni o parte delle stesse i soci che intendano vendere le loro partecipazioni sono obbligati a procurare un'offerta di acquisto irrevocabile a favore dei soci di minoranza aventi diritto alla co-vendita, per tutte o parte delle loro quote, alle medesime condizioni previste per l'alienazione delle proprie. Al fine di consentire l'esercizio del diritto di co-vendita, i soci alienanti devono dare comunicazione scritta con lettera raccomandata a.r. o PEC dell'offerta agli altri soci aventi diritto entro il termine di giorni 15. Il socio di minoranza deve comunicare l'accettazione della proposta al terzo offerente a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, oppure con messaggio di posta elettronica ordinaria che dovrà essere oggetto di riscontro da parte del ricevente, attestante la ricezione del medesimo, da inviare entro la scadenza dell'offerta stessa; il socio di minoranza deve darne inoltre comunicazione scritta con lettera raccomandata a.r. o PEC al socio di maggioranza entro 15 giorni dalla comunicazione dell'accettazione all'offerente. Scaduto il termine dell'offerta del terzo estraneo, in mancanza dell'accettazione resa con le indicate modalità da parte del socio di minoranza, l'offerta stessa si intenderà decaduta e il socio di maggioranza potrà alienare liberamente la propria partecipazione al terzo.


Nel caso in cui venga ricevuta un'offerta irrevocabile da parte di un terzo per l'acquisto da parte di una o più Persone (congiuntamente, il "Terzo Acquirente"), in cambio di un corrispettivo in denaro e/o in natura, avente ad oggetto una partecipazione pari al 100% del capitale sociale della Società e il socio/ i soci che detengono almeno il 75% (Soci Trascinanti) del capitale intenda/no accettare tale offerta, tali soci avranno il diritto di richiedere a tutti gli altri soci (Soci Trascinati), e tutti i soci avranno l'obbligo di Trasferire tutte le loro Quote ("Quote Trascinate") al Terzo Acquirente, insieme e agli stessi termini e condizioni della Quota dei soci trascinanti (il "Diritto di Trascinamento").

Nel caso in cui il socio/ i Trascinante/i intenda/no avvalersi di tale diritto di trascinamento, dovranno comunicare al Socio/i Trascinato/i, mediante comunicazione scritta con lettera raccomandata a.r. o PEC, le modalità di trasferimento ed il prezzo offerto dal terzo per l'acquisto delle partecipazioni. Il socio Trascinato dovrà porre in essere i comportamenti necessari per consentire il perfezionamento dell'unitario atto di cessione. Le partecipazioni dei soci Trascinati non potranno essere vendute ad un prezzo inferiore al valore delle medesime determinato alla stregua dei criteri previsti per il caso di esercizio del diritto di recesso, ai sensi dell'art. 2473 del codice civile. In caso di contestazione sulla determinazione del valore delle partecipazioni, da effettuarsi mediante opposizione notificata dal socio che subisce la vendita all'alienante entro il termine di giorni 15 dal ricevimento della comunicazione di trascinamento, il valore delle quote è determinato, entro 45 giorni dall'opposizione, mediante procedura di arbitrato amministrato attivata presso la seguente camera arbitrale, iscritta nel registro degli organismi di mediazione tenuto dal Ministero della

Fanica Abroscida

Dario Meyer
Roberto Meroni

Archiea Jole
Dionigi Jure



giustizia ai sensi del decreto legislativo 5/2003: Camera arbitrale di Bologna, con richiesta di nomina di un arbitro unico. L'arbitro unico provvede a determinare, altresì, la ripartizione delle spese del procedimento arbitrale. Nel caso in cui sia stata attivata la suddetta procedura di arbitrato, fino alla sua decisione rimangono sospesi gli effetti della decisione di vendita.

Art. 7) RECESSO

E' ammesso il recesso dei soci nelle sole ipotesi previste dall'art.2473 C.C. e più precisamente, il recesso compete ai soci che non hanno consentito al cambiamento dell'oggetto o del tipo di società, alla sua fusione o scissione, alla revoca dello stato di liquidazione, al trasferimento della sede all'estero, alla eliminazione di una o più cause di recesso previste dall'atto costitutivo e al compimento di operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto della società determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione di eventuali diritti attribuiti ai soci a norma dell'articolo 2468, quarto comma C.C..

Inoltre il diritto di recesso ai sensi di legge spetta ai soci che non hanno consentito alla decisione di aumento di capitale riservato mediante offerta di quote di nuova emissione a terzi e in caso di modifica dell'assetto societario che implichi un controllo da parte di un soggetto terzo.

Il socio non ha diritto di recesso in caso di proroga del termine o di introduzione o rimozione di vincoli alla circolazione delle quote, fatti salvi i casi previsti dall'art.2469 C.C..

L'intenzione del socio di esercitare il diritto di recesso dovrà essere comunicata all'organo amministrativo mediante qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, e dovrà pervenire alla Società entro quindici giorni dall'iscrizione nel Registro delle Imprese della delibera che legittima il diritto di recesso. Se il fatto che legittima il recesso è diverso da una deliberazione da iscriverne al Registro Imprese, esso è esercitato entro trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del socio.

Le partecipazioni del recedente non possono essere cedute.

Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia, se la Società, entro il termine previsto per il rimborso della quota, revoca la delibera e/o la decisione che lo legittima, ovvero se l'Assemblea dei soci delibera lo scioglimento della Società.

Il recesso avrà effetto dalla data in cui la società ne riceverà la relativa comunicazione.

I soci che recedono dalla Società hanno diritto di ottenere il rimborso della propria partecipazione al valore da determinarsi come qui in appresso.

Il valore della partecipazione del socio che ha esercitato il recesso è determinato dall'organo amministrativo tenendo conto del suo valore di mercato al momento della dichiarazione di recesso.

In caso di disaccordo, la determinazione è compiuta tramite relazione giurata di un esperto nominato dal Presidente del Tribunale su istanza della parte più diligente.

Si applica in tal caso il primo comma dell'art. 1349 del Cod. Civ..

Il rimborso delle partecipazioni per cui è stato esercitato il diritto di recesso deve essere eseguito entro **novanta giorni** dalla comunicazione della volontà di recedere, fatta alla Società.

Il rimborso può avvenire anche mediante acquisto da parte degli altri soci

proporzionalmente alle loro partecipazioni oppure da parte di un terzo concordemente individuato dai soci medesimi. In tal caso, l'organo amministrativo deve offrire a tutti i soci, senza indugio, l'acquisto della partecipazione del recedente. Qualora l'acquisto da parte dei soci o di terzo da essi individuato non avvenga, il rimborso è effettuato utilizzando riserve disponibili o in mancanza corrispondentemente riducendo il Capitale Sociale.

In quest'ultimo caso si applica l'art. 2482 del Cod. Civ.

Tuttavia, se a seguito del rimborso della quota del socio receduto, il capitale sociale nominale si dovesse ridurre al di sotto del minimo legale, l'organo amministrativo dovrà senza indugio convocare in assemblea i restanti soci affinché provvedano, in proporzione alle rispettive quote di partecipazione, ai conferimenti necessari per ricostituire il capitale sociale all'importo non inferiore al minimo legale, ovvero per deliberare, in alternativa, la trasformazione o lo scioglimento della Società.

Art. 8) DECISIONI DEI SOCI

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente Statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione.

In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

- a) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
- b) la nomina dell'organo amministrativo;
- c) la nomina, nei casi previsti dalla legge, dell'organo di controllo e l'eventuale nomina del revisore legale dei conti;
- d) le modificazioni dell'atto costitutivo e dello Statuto;
- e) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- f) la nomina e la revoca dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione;
- g) le altre decisioni che la legge riserva in modo inderogabile alla competenza dei soci.

Non possono partecipare alle decisioni i soci morosi e quelli titolari di partecipazioni per le quali espresse disposizioni di legge dispongono la sospensione del diritto di voto.

Le decisioni dei soci sono assunte con deliberazione assembleare, nel rispetto del metodo collegiale.

Art. 9) ASSEMBLEA

L'Assemblea deve essere convocata dall'Organo Amministrativo almeno otto giorni prima dell'adunanza, anche fuori del Comune ove è posta la sede sociale, purché in Italia o nell'ambito del territorio di Nazione appartenente all'Unione Europea, mediante posta elettronica con prova di avvenuta spedizione e ricezione, ovvero mediante lettera raccomandata, anche a mano.


L'avviso di convocazione dovrà pervenire ai soci al domicilio e/o allo specifico recapito di telefax o di posta elettronica, che siano stati espressamente comunicati dal socio, ovvero risultanti dal Registro delle Imprese.

Allo stesso indirizzo dovrà essere comunicata al socio l'avvenuta

Anna Anichini

Dario Maggi
Luca Meroni

Andrea Selo
Pierluigi



deliberazione dell'assemblea per l'esercizio del diritto di sottoscrizione spettante ai soci.

Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione entro 30 giorni dalla prima convocazione, per il caso in cui nella adunanza prevista in prima convocazione l'Assemblea non risultasse legalmente costituita. Comunque, anche in seconda convocazione, valgono le medesime maggioranze previste per la prima convocazione.

In mancanza di formale convocazione, l'Assemblea si reputa regolarmente costituita quando:

- vi partecipi l'intero Capitale Sociale;
- tutti i componenti dell'organo di Amministrazione e di Controllo, (quest'ultimo se nominato) siano presenti o informati;
- nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento.

Se i componenti dell'organo di Amministrazione e di Controllo, (quest'ultimo se nominato) non partecipano personalmente all'Assemblea, dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta da conservarsi agli atti della Società, nella quale dichiarano di essere informati su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi.

Art. 10) SVOLGIMENTO DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea è presieduta, a seconda della strutturazione dell'organo amministrativo, dall'Amministratore Unico, dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o da un Vice Presidente.

In caso di assenza o di impedimento di questi, l'Assemblea sarà presieduta dalla persona eletta con il voto della maggioranza dei presenti.

L'Assemblea nomina un segretario anche non socio ed occorrendo uno o più scrutatori anche non soci.

Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'Assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni.

L'intervento in assemblea può avvenire anche mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia consentito loro di seguire la discussione, di ricevere, di trasmettere o visionare documenti, di intervenire oralmente e in tempo reale su tutti gli argomenti.

Nel caso in cui, in corso di assemblea, per motivi tecnici venisse sospeso il collegamento con uno o più soci collegati, la riunione verrà dichiarata sospesa dal presidente dell'assemblea e saranno considerate valide le deliberazioni adottate sino al momento della sospensione.

In caso di contestazioni, potrà essere utilizzata, dal presidente e dal segretario dell'assemblea, quale prova della presenza dei soci, dell'andamento della riunione e delle deliberazioni, la tele-videoregistrazione della tele-video conferenza.

ART. 11) DIRITTO DI VOTO

A ciascun socio spetta un numero di voti proporzionale alla sua partecipazione.

Hanno diritto di intervenire all'Assemblea i soci che alla data

dell'Assemblea stessa risultano essere tali dal Registro delle Imprese.
Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'Assemblea può farsi rappresentare per delega scritta, che dovrà essere conservata dalla Società.

La delega non può essere rilasciata col nome del rappresentante in bianco. Il rappresentante può farsi sostituire solo da chi sia eventualmente indicato nella delega, salvo che si tratti di procuratore generale.

E' ammessa anche la procura generale a valere per più Assemblee, indipendentemente dal loro ordine del giorno.

Le deleghe devono essere conferite per iscritto e consegnate al delegato, anche mediante e-mail.

Le deleghe devono essere conservate nel libro delle decisioni dei soci.

Art. 12) QUORUM ASSEMBLEARI

L'assemblea è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la maggioranza del capitale sociale.

L'assemblea, regolarmente costituita ai sensi del precedente comma, delibera a maggioranza assoluta del capitale presente salvo che nei casi previsti dai numeri 4) e 5) del secondo comma dell'art.2479 cod. civ. (modificazioni dell'atto costitutivo/statuto e decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci) per i quali è richiesto il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno la maggioranza del capitale sociale.

Nei casi in cui per legge o in virtù del presente statuto il diritto di voto è so-speso (ad esempio in caso di conflitto di interesse o di socio moroso) si applica l'art. 2368, comma 3, cod. civ.

Art. 13) VERBALE DELL'ASSEMBLEA

Le delibere dell'Assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario - o dal notaio, se richiesto dalla Legge o dai soci. Il verbale deve indicare la data dell'Assemblea e - anche in allegato - l'identità dei partecipanti e il capitale rappresentato da ciascuno.

Deve altresì indicare le modalità e il risultato delle votazioni. Deve consentire inoltre, anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, dissenzienti o astenuti. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno. Il verbale relativo alle delibere assembleari comportanti la modifica del presente Statuto deve essere redatto da un notaio.

Il verbale dell'Assemblea, anche se redatto per atto pubblico, dovrà essere trascritto senza indugio nel Libro delle decisioni dei soci.

Art. 14) AMMINISTRAZIONE - RAPPRESENTANZA - POTERI

Secondo quanto sarà deciso volta per volta dai soci all'atto della nomina, la società potrà essere amministrata, alternativamente:

- da un Amministratore Unico;
- da un Consiglio di Amministrazione, composto da un minimo di 3 (tre) ad un massimo di 7 (sette) consiglieri.


Gli amministratori durano in carica a tempo indeterminato, ovvero per il periodo stabilito dall'assemblea all'atto della nomina e sono rieleggibili.

Nel caso vengano meno uno o più Consiglieri si applica l'articolo 2386 C.C. Qualora venga a mancare per qualsiasi causa la maggioranza dei componenti il Consiglio di Amministrazione, questo si intenderà decaduto e

Unica Azionista

Doro Meyerli
Roberto Meroni

Andrea Sella
Carlo Sella



si dovrà convocare d'urgenza l'Assemblea per la nomina del nuovo Organo Amministrativo.

Gli amministratori:

- possono anche non essere soci;
- non sono tenuti ad alcun divieto di concorrenza, salvo diversa delibera dell'Assemblea di nomina;
- non devono trovarsi in alcuna delle cause di ineleggibilità previste dall'art. 2382 C.C..

Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio nonché, eventualmente, un compenso stabilito con decisione dei soci all'atto della loro nomina o successivamente: a favore degli stessi potranno essere accantonate somme a titolo di trattamento di fine mandato, il tutto nei limiti e con le modalità previste dalla vigente normativa in materia.

L'Organo Amministrativo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società, ad eccezione solo di quanto sia riservato alla decisione dei soci dalla legge o dal presente statuto.

Il funzionamento del Consiglio di Amministrazione, se nominato, è così regolato:

A - Presidenza

Il Consiglio, quando non vi abbia provveduto l'assemblea, elegge tra i suoi membri il Presidente e può eleggere un Vice Presidente che sostituisca il Presidente nei casi di sua assenza o impedimento.

B - Riunioni

Il Consiglio si riunisce nel luogo indicato nell'avviso di convocazione o telematicamente (tutte le volte che il presidente o chi ne fa le veci lo giudichi necessario, o quando ne sia fatta richiesta dagli altri consiglieri in carica, oppure dall'organo di controllo, se nominato).

La convocazione è fatta con invito scritto da inviarsi almeno cinque giorni prima della riunione. Nei casi di urgenza il termine può essere più breve ma non inferiore a un giorno. L'avviso di convocazione potrà essere inviato agli amministratori a mezzo di lettera raccomandata, anche a mano, telegramma, posta elettronica con avviso di ricezione.

Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione possono svolgersi anche mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che siano pienamente rispettati il metodo collegiale ed i principi della buona fede e di parità di trattamento. In particolare, è necessario che:

- sia consentito al presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito a tutti gli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, visualizzare documenti, liberamente intervenire;
- vengano indicati nell'avviso di convocazione, salvo il caso di riunione totalitaria, le modalità di collegamento a cura della società, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente ed il soggetto verbalizzante.

Nel caso in cui, in corso di riunione, per motivi tecnici venisse sospeso il

collegamento con uno o più membri collegati, valgono le norme previste al precedente art.10) in tema di assemblee.

C - Deliberazioni

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica. Le deliberazioni si prendono a maggioranza assoluta degli intervenuti.

Il voto non può essere dato per rappresentanza.

D - Verbalizzazione

Le deliberazioni del Consiglio di amministrazione devono risultare da verbali che, trascritti su apposito libro tenuto a norma di legge, vengono firmati da chi presiede e dal segretario nominato di volta in volta anche tra estranei al Consiglio.

E - Decisioni degli amministratori

Le decisioni degli amministratori saranno adottate con metodo collegiale ed a maggioranza assoluta degli intervenuti come previsto al punto C.

F - Delega di poteri

Il Consiglio di amministrazione può delegare le proprie attribuzioni ad uno o più Consiglieri Delegati, determinando i limiti della delega, con esclusione delle materie non delegabili ai sensi delle norme vigenti.

Le cariche di Presidente (o di Vice Presidente) e di Consigliere Delegato sono cumulabili.

Art. 15) RAPPRESENTANZA

La rappresentanza della società di fronte ai terzi ed in giudizio spetta, a seconda dei casi:

- all'Amministratore Unico;
- al Presidente del Consiglio di Amministrazione e/o al Vice Presidente, se nominato;
- al/i Consigliere/i Delegato/i, nei limiti della delega.

Gli amministratori, come sopra nominati, potranno nominare procuratori speciali, per singoli affari o per determinate categorie di affari.

Art. 16) ORGANO DI CONTROLLO E REVISIONE LEGALE DEI CONTI

La nomina e il funzionamento dell'organo di controllo e revisione legale dei conti sono disciplinati da quanto previsto dall'art. 2477 del Codice Civile e successive modifiche, sia nei casi di non obbligatorietà per legge che nei casi di obbligatorietà per legge.

La nomina avviene con decisione dei soci che potranno scegliere tra organo monocratico o collegiale.

L'organo di controllo esercita, se obbligatoria per legge, la revisione legale dei conti e vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e, in particolare, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla Società e sul suo concreto funzionamento.


Tuttavia, con decisione dei soci, la revisione legale dei conti può essere affidata, in alternativa all'organo di controllo, ad un revisore legale o ad una società di revisione, iscritti nell'apposito registro. La revisione legale dei conti deve essere necessariamente affidata ad un revisore legale o ad una società di revisione, qualora la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato.

Per la revisione legale dei conti si applicano le disposizioni previste in tema di società per azioni e dal D.Lgs. 27 gennaio 2010 n. 39 e relative

Maria Antonietta

Dario Mayol
Corrado Corini

Anchea Sola
Praculfini



disposizioni di attuazione, nonché successive modifiche ed integrazioni.

Art.17) BILANCIO ED UTILI

L'esercizio Sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Il Bilancio, redatto dall'Organo Amministrativo con l'osservanza delle norme di legge, è presentato ai Soci, per la sua approvazione, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 (centottanta) giorni qualora particolari esigenze relative alla struttura e all'Oggetto della Società lo richiedano; in quest'ultimo caso peraltro, gli Amministratori devono segnalare nella loro relazione la ragione della dilazione.

Gli Utili netti risultanti dal Bilancio, saranno erogati nel seguente modo:

- il 5% (cinque per cento) alla riserva legale, fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del Capitale Sociale;
- la parte residua è distribuita ai Soci in proporzione alla quota di capitale da ciascuno posseduto, salva una diversa decisione dei Soci.

La distribuzione degli Utili ai Soci viene effettuata presso la Sede Sociale o presso le altre casse incaricate nel termine stabilito dall'Assemblea o, in mancanza, dall'Organo Amministrativo.

Gli Utili non ritirati rimangono prescritti a favore della Società al compimento del quinquennio dal giorno in cui divennero esigibili.

La distribuzione di Utili non è consentita ove la Società sia ammessa ai benefici ed incentivi di cui all'art. 25 e seguenti D.L. 18 ottobre 2012 n. 179, convertito con modificazioni nella legge 221 del 17 dicembre 2012 e nei limiti temporali indicati dalla normativa vigente.

Art.18) SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Verificata ed accertata nei modi di legge una causa di Scioglimento della Società, l'Assemblea verrà convocata per le necessarie deliberazioni.

È di competenza dell'Assemblea, a norma dell'art. 2487 C.C.:

- la determinazione del numero dei Liquidatori e delle regole di funzionamento del Collegio, in caso di pluralità di Liquidatori;
- la nomina dei Liquidatori, con indicazione di quelli a cui spetta la Rappresentanza e l'attribuzione dei relativi poteri;
- la determinazione dei criteri in base ai quali deve svolgersi la Liquidazione.

Art.19) DISPOSIZIONI GENERALI

Per tutto quanto non è contemplato in questo Statuto valgono le disposizioni di legge in materia.

Copia su supporto informatico conforme all'originale documento su supporto cartaceo, da me Notaio, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 69-ter della legge 16 febbraio 1913, n. 89, firmato digitalmente, e rilasciata per gli usi di legge.

Sasso Marconi, li 29 marzo 2022

Fabio Cosenza - Firma digitale



Ricevuta del: 18/03/2022 ora: 13:35:35

Utc: 1647606932265641

Utc_string: 2022-03-18T13:35:32.265641+01:00

Ricevuta di Trasmissione e di Registrazione

Data invio: 18/03/2022

Ora invio: 13:35:32

Dati identificativi

Identificativo attribuito dall'utente: Rep. 13236

Codice invio attribuito dall'Amministrazione: 171305715

Codice fiscale di colui che ha firmato il documento: CSNFBA83T02A944T

Ufficio delle entrate competente:

THV - Bologna - THV Ufficio Territoriale APSRI

Numero atti trasmessi: 1

Numero atti scartati: 0

Importo per il quale e' stato disposto l'addebito: 356,00 Euro

sul c/c intestato al codice fiscale: CSNFBA83T02A944T

Dati di dettaglio dell'atto trasmesso nel file

Repertorio: 13236/10409 (del codice fiscale: CSNFBA83T02A944T)

Estremi registrazione: Serie: 1T Numero: 12950 del 18/03/2022

THV Ufficio Territoriale Atti pubblici, Successioni e Rimborsi IVA di Bologna

Tributo		Importo
9814 IMPOSTA REGISTRO - ATTI	200,00 Euro	
9802 IMPOSTA DI BOLLO	156,00 Euro	